



UNIONE dei COMUNI “VALLE del SAVIO”

DETERMINAZIONE n. 857/2020

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP)

Proponente: GAGGI MATTEO

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (CIG: 8532910C14). DETERMINA A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Unione n. 27 del 18/12/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2024;
- la deliberazione di Consiglio n. 28 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 126 del 18/12/2019 di approvazione della parte finanziaria del PEG anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 14 del 11/02/2020 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione della parte obiettivi e attività strutturali del PEG anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta n. 15 del 11/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2020/2022;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

RICHIAMATO il provvedimento assunto in data 01/04/2020, PGN 13074/12, col quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al sottoscritto dott. Matteo Gaggi a decorrere dal 01/04/2020 e fino al termine del presente mandato elettorale;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATI:

- l'obiettivo gestionale di PEG Unione OB20.U094.02 Progetto di valorizzazione del commercio settimanale su area pubblica per il Comune di Cesena;
- l'attività strutturale di PEG Unione AST20.U094.02 Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche locali, di gestione delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l'attività strutturale di PEG Unione AST20.U094.03 - Attività di Somministrazione Alimenti e Bevande, Polizia Amministrativa e Concessioni di Suolo Pubblico
- l'attività strutturale di PEG Unione AST20.U094.06 - Supporto alla Semplificazione

PRESO ATTO delle necessità di acquisire il servizio di ingegnerizzazione iter di back office delle attività commerciali e attivazione-gestione nuovo software per la rilevazione delle presenze-assenze nei mercati e nelle fiere e per l'assegnazione posteggi non occupati dai titolari e supporto tecnologico per l'utilizzo della piattaforma telematica regionale e coordinamento con regione per implementazione della stessa con interventi specifici (servizio di assistenza, supporto informativo e istruttoria in materia di attività economiche, nell'ambito territoriale dell'Unione Valle del Savio) per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, in relazione alle necessità e ai progetti dell'Amministrazione e considerato che non è possibile garantire tale attività con il personale interno dell'ente;

DATO ATTO che, da un punto di vista organizzativo, si ritiene rispondente a logiche di

efficacia, nel perseguimento degli obiettivi fissati in sede programmatica, ed efficienza, in rapporto al miglior impiego delle risorse pubbliche, gestire tale attività di supporto in maniera unitaria ed integrata e che la prospettata soluzione organizzativa consenta all'ente di strutturare in maniera efficace il servizio, attraverso un affidamento di servizio;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di assistenza, supporto informativo e istruttoria in materia di attività economiche, nell'ambito territoriale dell'Unione Valle del Savio per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 (CPV principale: 72253000-3), avente ad oggetto le seguenti macro-attività in ambito Attività Economiche:

- Iter di back office delle attività commerciali;
- Gestione del software per la rilevazione delle presenze/assenze nei mercati e nelle fiere e per l'assegnazione posteggi non occupati dai titolari;
- Supporto all'utilizzo della piattaforma telematica regionale e accompagnamento alla compilazione degli operatori economici.

come più nel dettaglio illustrate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente atto;

RICHIAMATA la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016, conservata agli atti d'ufficio, ID 401484 anno 2020, da cui si evince che il valore posto a base della procedura di affidamento è pari ad Euro 60.046,80, oltre IVA nella misura di legge, cui si aggiungono 606,00 di oneri della sicurezza, oltre ad Iva di legge, per un importo complessivo, iva compresa, di Euro 73.996,42;

VISTO l'art. 36 comma 2) lettera a) del Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016 e [ss.mm.](#) e ii., che espressamente prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 Euro, mediante affidamento diretto del servizio anche previa consultazione di due operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'art. 30 e nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che:

- per la fornitura in oggetto non risultano convenzioni attive su Consip da utilizzarsi ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, ma che su M.E.P.A. è presente la categoria di servizi tra cui ricade il CPV oggetto dell'appalto;
- si procederà, pertanto, ad effettuare allo scopo una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di cui trattasi, mediante piattaforma M.E.P.A.;
- si procederà, con separato atto, ad affidare il servizio in oggetto all'operatore economico individuato, in esito della procedura di affidamento mediante piattaforma MEPA, e contestualmente ad impegnare le somme necessarie per l'esecuzione del servizio;

DATO ATTO che le risorse economiche per gli scopi di cui al presente atto sono stanziare

a bilancio sul capitolo al cap. 94050/00 del bilancio di previsione 2020-2022 come segue:

ESERCIZIO	CAP/ART.	IMPORTO €
2021	94050/00	36.998,21
2022	94050/00	36.998,21

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara 8532910C14;

VISTI:

- il modello "Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione", allegato A e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello "offerta Economica – Oneri per la sicurezza e costo della manodopera", allegato B e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello " per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)", allegato C e parte integrante alla presente determinazione
- il Capitolato speciale d'appalto, allegato D e parte integrante alla presente determinazione;
- schema D.U.V.R.I., allegato E e parte integrante alla presente determinazione;
- la lettera di invito, allegato F, parte integrante alla presente determinazione;

nonché:

- il Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, pubblicato sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.e ii., approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 27/07/2017;

ATTESTATO che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. è il sottoscritto dott. Matteo Gaggi, dirigente del Settore SUAP e Turismo;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si attesta che in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni di assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

DI ATTIVARE, per le motivazioni indicate in premessa che espressamente si richiamano, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di ingegnerizzazione iter di back office delle attività commerciali e attivazione-gestione nuovo software per la rilevazione delle presenze-assenze nei mercati e nelle fiere e per l'assegnazione posteggi non occupati dai titolari e supporto tecnologico per l'utilizzo della piattaforma telematica regionale e coordinamento con regione per implementazione della stessa con interventi specifici (servizio di assistenza, supporto informativo e istruttoria in materia di attività

economiche, nell'ambito territoriale dell'Unione Valle del Savio) per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, CIG: 8532910C14 (CPV principale: 72253000-3), per un importo complessivo di Euro 60.046,80, oltre IVA nella misura di legge, cui si aggiungono 606,00 di oneri della sicurezza, oltre ad Iva di legge, per un importo complessivo, iva compresa, di Euro 73.996,42, da affidare tramite piattaforma MEPA;

DI APPROVARE

- il modello "Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione", allegato A e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello "offerta Economica – Oneri per la sicurezza e costo della manodopera", allegato B e parte integrante alla presente determinazione;
- il modello" per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)", allegato C e parte integrante alla presente determinazione
- il Capitolato speciale d'appalto, allegato D e parte integrante alla presente determinazione;
- schema D.U.V.R.I., allegato E e parte integrante alla presente determinazione;
- la lettera di invito, allegato F, parte integrante alla presente determinazione;

nonché:

- il Codice di comportamento, pubblicato sul sito internet della stazione appaltante;

DI PRENOTARE le risorse economiche per gli scopi di cui alla presente determinazione sul capitolo 94050/00 del bilancio 2020-22 come segue:

ESERCIZIO	CAP/ART.	IMPORTO €
2021	94050/00	36.998,21
2022	94050/00	36.998,21

e che si provvederà al relativo impegno alla conclusione della procedura di affidamento del servizio sopra richiamato;

DI DARE ATTO che si procederà, con separato atto, ad affidare il servizio in oggetto all'operatore economico individuato, in esito della procedura di affidamento mediante piattaforma MEPA, e ad impegnare le somme necessarie per l'esecuzione del servizio;

DI DARE ATTO che la procedura si concluderà entro il termine di 30 giorni;

DI DARE ATTO che successivamente:

- si provvederà con ulteriori atti, alle necessarie registrazioni contabili nel rispetto del D.Lgs. 118/2011;
- con il soggetto affidatario verrà stipulato apposito contratto nelle forme consentite dalle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016; ai fini e per gli effetti di cui alla citata Legge 136/2010 e ss.mm.;
- il soggetto affidatario dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- in sede di acquisizione si provvederà a dare atto del rispetto dell'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

DI RICHIAMARE:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17- ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in ordine al cd "split payment";
- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in ordine agli obblighi a decorrere dal 31 marzo 2015 di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione dando atto:
 - a. che le fatture elettroniche emesse verso il Comune di Cesena devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) suindicati;

- b. che, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare a ciascun beneficiario le informazioni relative all'impegno da indicare obbligatoriamente nelle fatture elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco dell'Ufficio di Fatturazione Elettronica UF6Y2X;

DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione con l'applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto dott. Matteo Gaggi, Dirigente del Settore SUAP e Turismo.

Cesena,01/12/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nGAGGI MATTEO\n

SETTORE RAGIONERIA

Determina n: 2020/857

Oggetto:

SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (CIG: 8532910C14). DETERMINA A CONTRATTARE

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l'esecutività (art.153 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Op.	Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Prenot
S	2021	94050	00	36.998,21	126
S	2022	94050	00	36.998,21	22

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Cesena,02/12/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nSEVERI STEFANO\n

**MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI
AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)**

Oggetto: SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022) - CIG: 8532910C14

Importo a base di gara € 60.046,80 (+ € 606,00 per oneri sicurezza) – **Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)**

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto della ditta **concorrente:** _____,

il sottoscritto nome _____ cognome _____

legale rappresentante dell'impresa ausiliaria di tale ditta dichiaro che :

- l'impresa *ausiliaria* è così esattamente **denominata:** _____;

- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati:**

sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)

sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)

codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____

numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / **data termine** _____;

forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;

(barrare la casella della voce che interessa)

- l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :

microimpresa / piccola impresa *media impresa* *non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011*

- **per ogni comunicazione** relativa alla presente procedura di gara, si utilizzeranno i seguenti indirizzi :

Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____

>e_mail _____ PEC _____

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 ¹ e dalle **cause** di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle **cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia"** e che **le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)**

Aggiornato al 29/01/2007 (01/12/2020 16:32) \\u\LSG\lavoro.sviluppo.giovani\SUAP\Affidamento diretto Libra\01 determina\Allegato C.doc

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese **(che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo)**, dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società **con numero di soci pari o inferiore a quattro**

> i soggetti di cui sopra **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data del bando di gara *(in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara).*

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 del dlgs 50/2016
(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

eventualmente (in caso di concordato preventivo in bianco o con continuità aziendale) – compilare o barrare

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]* **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi esistenza di un pertinente motivo di esclusione.- adozione delle misure di self-cleaning - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 **di cui si allega documentazione:**

.....

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016

Aggiornato al 29/01/2007 (01/12/2020 16:32) \\u\luc_LSG\lavoro.sviluppo.giovani\SUAP\Affidamento diretto Libria\01 determina\Allegato C.doc

che **l'impresa si obbliga**, nei confronti dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra **a mettere a disposizione** per tutta la durata dell'appalto **le risorse** necessarie di cui è carente il concorrente **così indicate**:

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 7

che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara.

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016

che **l'impresa si obbliga** in solido con l'impresa concorrente nei confronti dell'ente di cui all'oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

*eventualmente in caso di **fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267***

se necessario ai sensi del comma 5 dell'art 110 del D.Lgs. n° 50/2016 - (depennare se non ricorre il caso)

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 :

Ché l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso l'ente di cui all'oggetto di gara a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto **ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.**

DICHIARO INFINE

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

accompagnata

da fotocopia di un documento di identità personale

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione

¹ **Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

note

(232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55), L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

(246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la Deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293.

(248) Vedi, anche, l'art. 1-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.



MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Oneri per la sicurezza e costo manodopera

Oggetto: SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022) - CIG: 8532910C14

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di _____

dello

Impresa

Studio professionale

Studio Associato

Società tra professionisti

con codice fiscale n _____

con partita IVA _____

iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____

al n. _____

DICHIARA

- di avere vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di luogo e di tempo, relative al servizio oggetto dell'appalto e di tutti gli eventi ed elementi possibili e contingenti che possono influire sull'esecuzione del servizio in oggetto;

- di essere a perfetta conoscenza delle normative aventi in qualsiasi modo riflessi sull'espletamento del servizio da eseguirsi e che le stesse sono state attentamente valutate per la presentazione dell'offerta;
- di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eccepire prima, durante e dopo l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi che non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplata dal codice civile.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, che l'offerta è comprensiva dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, per l'intera durata dell'appalto, ammontano ad €

_____ (IVA esclusa)

ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. 50/2016, che l'offerta è comprensiva dei propri costi della manodopera che, per l'intera durata dell'appalto, ammontano ad €

_____ (IVA esclusa)

Luogo e data

FIRMA

N.B.

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Cesena,01/12/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nGAGGI MATTEO\n

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO****SETTORE SUAP**

Piazza del Popolo n. 10

47521 Cesena (FC)

Oggetto: SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022) - CIG: 8532910C14

Importo a base di gara € 60.046,80 (+ € 606,00 per oneri sicurezza) - **Richiesta per l'ammissione alla gara: dichiarazione.**

Il sottoscritto Nome _____ Cognome _____,
nato/a a _____ il _____, residente a _____ Stato _____
Via _____

in qualità di legale rappresentante, della Ditta sottoindicata,

CHIEDE

che l'impresa _____,

(barrare la voce che interessa)

- come impresa singola.
 quale impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE *(depennare la voce che non interessa)* del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti:.....

(specificare per ciascuna impresa la Categoria e la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento ex art. 92 comma 2 DPR, 207/2010)

capogruppo: CATEGORIA..... quota %:.....

mandante: CATEGORIA..... quota %:.....

in caso di raggruppamento orizzontale indicare anche la quota di esecuzione

capogruppo: CATEGORIA..... quota di esecuzione %:.....

mandante: CATEGORIA..... quota di esecuzione %:.....

(in caso raggruppamenti di imprese costituenti, depennare se il raggruppamento è già costituito)

l'impresa, ai sensi dell' art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 si impegna, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta individuata quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(eventualmente in caso di avvalimento – depennare o compilare anche Allegato C)

che intende avvalersi ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n° 50/2016, dell'impresa ausiliaria _____
relativamente alla categoria o al requisito:.....

sia ammessa alla gara di cui in oggetto.

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,

DICHIARA

che:

- l'impresa è così esattamente **denominata:** _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati:**
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)

Aggiornato al 12/1/2016 (01/12/2020 16:28) \\u\l_LSG\lavoro.sviluppo.giovani\SUAP\Affidamento diretto Libra\01 determina\Allegato A.doc

sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)

codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____

numero di iscrizione _____; data di iscrizione _____; durata della Ditta / data termine _____;

forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;

- ai fini di cui agli artt. 30 commi 3 e 4; 23 comma 16; 95 comma 10 e 97 comma 5 del D.lgs n.50/2016 il C.C.N.L. applicato è/sono il/i seguente/i (compilare).....

(barrare la casella della voce che interessa)

- l'impresa ai sensi della all'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è :
 microimpresa / piccola impresa media impresa non ricade fra quelle di cui all'art. 5c. 1 lett. a) L. n°180/2011

- preso atto che per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, si utilizzeranno i seguenti indirizzi :

Tel. _____ (facoltativo) FAX. _____

> e_mail _____ PEC _____

DICHIARA

- che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 ¹ e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, che i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs.159/2011 sono individuati come da allegata "tabella antimafia" e che le generalità degli stessi, ai fini della verifica della dichiarazione, tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i soggetti di cui al comma 3 sono i seguenti e che le generalità degli stessi, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo), dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

> (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;

> (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;

> (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;

> (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

> i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara (in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara).

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art.80 del dlgs 50/2016

(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

eventualmente (in caso di concordato preventivo in bianco o con continuità aziendale) – compilare o barrare

- **di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]* **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

(ipotesi esistenza di un pertinente motivo di esclusione.- adozione delle misure di self-cleaning - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 **di cui si allega documentazione:**

.....

DICHIARA ALTRESÌ

Che ai sensi e agli effetti di cui agli art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e 80 comma 5 lett m)

- i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, della impresa, come sopra esattamente indicati non ricoprono la funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di concorrenti nè sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- l'Impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta Ausiliaria;
- *(nell'ipotesi di consorzi art. 45 comma 2 lettere b) e c) del lgs 50/2016)* **DITTE PER LE QUALI IL CONSORZIO PARTECIPA sono le seguenti:**

_____ **e che per**

ciascuna delle stesse si allega specifica dichiarazione redatta sull'apposito modello. (utilizzare apposito modello unito al presente allegato)

e che le ditte consorziate, che detengono, anche indirettamente, una partecipazione superiore al 5%, sono le seguenti:

ragione sociale: _____ *sede legale* _____ *c.f.* _____

ragione sociale: _____ *sede legale* _____ *c.f.* _____

DICHIARA INOLTRE

1. di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d'ora, **ad eseguire in proprio** tutti i lavori e le opere oggetto dell'appalto;

o, IN ALTERNATIVA

(scegliere chiaramente una delle due opzioni.)

che in caso di aggiudicazione **intende subappaltare** (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, assimilabili al subappalto) il seguente elenco dei lavori o delle parti di opera, suddiviso per categorie di lavorazioni *(indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende procedere in subappalto).*

DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- di impegnarsi, ove risultasse vincitore, ad applicare e a far applicare ad eventuali subappaltatori quanto previsto in materia di contratti collettivi e di manodopera del Capitolato Speciale d'appalto;
- di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell'IVA, che farà carico all'ente appaltante;

DICHIARA, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati **dell'Unione dei Comuni Valle del Savio** (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto dell'**ente di cui all'oggetto di gara** negli ultimi tre anni di servizio,
- e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali **riferiti a questo procedimento** sono i seguenti:

nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____
 nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____
 nome _____ cognome _____ luogo _____ data di nascita _____

DICHIARO INFINE

- di autorizzare l'accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell'offerta .
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l'aggiudicatario o a campione, anche d'ufficio ex art. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale, eventuale (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

***accompagnata
da fotocopia di un documento di identità personale***

NOTA BENE: Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione.

"TABELLA ANTIMAFIA"

individuazione dei soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia) ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia)

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni (art. 85 c.2 let. a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. ciascuno dei consorziati, che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 let. c)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 let. d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. Collegio Sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)

In caso di importi a base di gara superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono soggetti di dichiarazione e controllo anche **famigliari conviventi** dei soggetti come sopra individuati. (Per "famigliari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.)

MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO
(nell'ipotesi di più ditte esecutrici utilizzare per ciascuna il presente modello)

Oggetto:

_____ (riportare identico oggetto del bando di gara) Importo a base di gara
 _____ – **Modello per l'indicazione delle imprese esecutrici del Consorzio.**

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto **il sottoscritto legale rappresentante del Consorzio** dichiara altresì che il CONSORZIO PARTECIPA ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE:

(indicare l'esatta denominazione e le lavorazioni che si intendono rispettivamente assegnare)
(si ricorda che qualora l'impresa consorziata indicata sia a sua volta un consorzio questo dovrà essere in grado di eseguire direttamente i lavori):

- l'impresa è così esattamente **denominata**: _____;
- è **iscritta** al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ per attività corrispondente ai lavori da eseguire **con i seguenti dati**:
sede legale : Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
sede operativa: Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____ Comune _____ (prov. _____)
codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____ Codice Attività (IVA) _____
numero di iscrizione _____; **data di iscrizione** _____; **durata** della Ditta / data termine _____;
forma giuridica (*ditta individuale, società ..., consorzio...*) _____;

che l'impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
in particolare

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

-in relazione alla dichiarata assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del **Dlgs.159/2011** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, **che i soggetti** di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 **sono individuati come da allegata "tabella antimafia"** e che **le generalità degli stessi**, ai fini della verifica della dichiarazione, **tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dovranno essere fornite, su richiesta dell'Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000)**

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma **1 e 2** dell'art 80 del D.Lgs. n° 50/2016 che i **soggetti** di cui al comma **3 sono i seguenti** e che **le generalità degli stessi**, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (**che potrà essere effettuato anche tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al precedente paragrafo**), **dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente** quale ditta aggiudicataria o individuata per controllo a campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71 DPR 445/2000):

- > (se si tratta di impresa individuale): - del titolare e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in nome collettivo): - soci e direttori tecnici;
- > (se si tratta di società in accomandita semplice): - soci accomandatari e direttori tecnici;
- > (altro tipo di società (di capitali) o consorzio): - **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(es. PROCURATORI Sindaci, Revisori)
 - direttori tecnici
 - del socio unico persona fisica,
 - socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società **con numero di soci pari o inferiore a quattro**

> i soggetti di cui sopra **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data del bando di gara (*in caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara).*

>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 **e 2** dell'art.80 del dlgs 50/2016

(Oppure - eventualmente compilare o barrare)

>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....

PRECISA E DICHIARA

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART 80 COMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016

*eventualmente (in caso di **concordato preventivo** in bianco o **con continuità aziendale**) – compilare o barrare*

- **di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all'art.161 6° comma e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale/Giudice Delegato di _____ *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]* **che si allega in copia autocertificata conforme unitamente all'avvalimento di altra ditta ai sensi dell'art.110 c.4 del Dlgs50/2016**: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;

(Oppure)

Di essere stato ammesso al **concordato preventivo**, a norma di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato(ex art 110 d.lgs 50/2016) con provvedimento in data.....che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi prevista; **in tale ipotesi, ai sensi del comma 5 dell'art.110, non è necessario avvalimento di altro soggetto.**

DICHIARA INOLTRE

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori non inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;

DICHIARA INOLTRE

*(ipotesi **esistenza di un pertinente motivo di esclusione**- **adozione delle misure di self-cleaning** - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)*

- **che sussistono fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 **di cui si allega documentazione:**

.....
.....
.....

LAVORAZIONE ASSEGNATA _____

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

***accompagnata
da fotocopia di un documento di identità personale***

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e smi : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: (241)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (232)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (233)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (234) (248)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (242)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (243) (240)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (238)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (239)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (239)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (246)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (235)

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. (237)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (244)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (247)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

note

(232) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, **dalla L. 14 giugno 2019, n. 55**; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(233) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 2), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(234) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(237) Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(238) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(239) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del medesimo D.L. n. 135/2018.

(240) Per la sostituzione della presente lettera vedi l'art. 372, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 372, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(241) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(242) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 2019, n. 55). L'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019.

(243) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(244) Comma inserito dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il comma 10 con gli attuali commi 10 e 10-bis; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(245) Per la sospensione delle verifiche in sede di gara, riferite al subappaltatore, di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

(246) Lettera inserita dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 4), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019.

(247) Per l'adozione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2016*, n. 1293.

(248) Vedi, anche, l'art. 1-*quater*, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

(Provincia di Forlì-Cesena)

Settore SUAP e TURISMO

Piazza del Popolo, 10, Cesena - tel. 0547-359111

protocollo@pec.unionevallesavio.it

OGGETTO:

SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022)

CIG GARA: 8532910C14

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*R.U.P.
Matteo Gaggi*

Art. 1
(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
 - a) per "amministrazione", l'Unione dei Comuni Valle del Savio, con sede in Cesena in Piazza del Popolo n. 10, quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato;
 - b) per "enti", l'Unione dei Comuni Valle del Savio, i Comuni facenti di questa Unione (Comune di Cesena, Comune di Bagno di Romagna; Comune di Mercato Saraceno; Comune di Montiano; Comune di Sarsina; Comune di Verghereto);
 - c) per "appalto", il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico, avente per oggetto la prestazione di servizi relativi al presente capitolato;
 - d) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
 - e) per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
 - f) per "codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.

Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni del servizio di ingegnerizzazione iter di back office delle attività commerciali e attivazione-gestione nuovo software per la rilevazione delle presenze-assenze nei mercati e nelle fiere e per l'assegnazione posteggi non occupati dai titolari e supporto tecnologico per l'utilizzo della piattaforma telematica regionale e coordinamento con regione per implementazione della stessa con interventi specifici (servizio di assistenza, supporto informativo e istruttoria in materia di attività economiche, nell'ambito territoriale dell'unione Valle del Savio dal 01.01.2021 AL 31.12.2022, CPV prevalente: 72253000-3.

Art. 3
(Prestazioni oggetto dell'appalto)

1. L'appaltatore esegue nell'ambito del quadro di attività strumentali dell'Amministrazione le seguenti macro-attività in ambito Attività Economiche:

- Iter di back office delle attività commerciali;
- Gestione del software per la rilevazione delle presenze/assenze nei mercati e nelle fiere e per l'assegnazione posteggi non occupati dai titolari;
- Supporto all'utilizzo della piattaforma telematica regionale e accompagnamento alla compilazione degli operatori economici.

2. Nello specifico, i procedimenti attualmente trattati in quest'area sono quelli riportati nella Tabella A - SEZIONE I - allegata al D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016 e riguardano le seguenti macro-aree:

- Attività economiche
- Polizia amministrativa/Manifestazioni
- Commercio ambulante e Fiere

Art. 4
(Sottoscrizione e gestione del contratto)

1. Con il soggetto aggiudicatario, l'amministrazione stipulerà il relativo contratto sulla base del presente capitolato e sulla base dell'offerta presentata.

2. L'appaltatore nominerà un Responsabile del Contratto con funzioni di interfaccia generale

verso il settore Imprese Sportello Unico Attività Produttive- SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

**Art. 5
(Durata del contratto)**

1. Il contratto avrà durata di 2 (due) anni decorrenti dal 1 GENNAIO 2021, o dalla data di stipula se successiva, fino al 31 DICEMBRE 2022.
2. La stazione appaltante si riserva altresì, entro la data di scadenza, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

**Art. 6
(Importo del contratto)**

1. L'importo a base di gara è pari a Euro 60.046,80 (sessantamila seicentocinquantadue/80), oltre IVA nella misura di legge, cui si aggiungono € 606,00 (Euro seicentosei/00), non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza.
2. Il COSTO DELLA MANODOPERA, di cui all'art. 23 comma 16 D.LGS. N. 50/2016, è definito in: € 56.000,00 (Euro cinquantaseimila / 00 centesimi)
3. L'amministrazione si impegna a commissionare all'appaltatore, nel periodo di vigenza del contratto, i servizi oggetto di appalto, fino alla concorrenza dell'importo finanziato di cui al precedente punto 1 del presente articolo.
4. L'appaltatore si impegna ad eseguire alle medesime condizioni le forniture ed i servizi contemplati nel presente capitolato fino all'importo previsto.
5. L'Amministrazione, nei limiti dell'importo definito al punto 1 del presente articolo, emetterà i singoli ordini, indicando le prestazioni da eseguire e specificando in relazione alla tipologia e alla difficoltà della prestazione, il luogo, le modalità ed il termine di esecuzione, previo confronto con l'appaltatore. Al fine di non rendere completamente aleatoria la prestazione e di non rimettere l'esecuzione della prestazione alla mera e unilaterale decisione dell'Amministrazione in riferimento ai singoli ordini da impartire all'appaltatore, l'importo contrattuale, che sarà determinato dall'importo definito al punto 1 del presente articolo al netto del ribasso di gara, non potrà subire una diminuzione superiore al 20 per cento.

**Art. 7
(Modalità di esecuzione dei servizi – Piano previsionale di inquadramento)**

1. L'appaltatore dovrà essere in grado di avviare le attività contrattuali entro 7 giorni dalla data di stipulazione. In questo mese, il settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, in accordo con l'appaltatore, redigerà un "piano previsionale di inquadramento" delle attività, per ogni anno o frazione di anno compreso nel periodo di validità del contratto. Il piano previsionale di inquadramento indicherà:
 - a) la programmazione delle attività nel periodo considerato;
 - b) la composizione del gruppo di lavoro impegnato nelle diverse attività;
2. Il "piano previsionale di inquadramento" sarà modificato/aggiornato, in accordo fra le parti, ogniquale volta ragioni di carattere organizzativo o normativo o finanziario lo richiedano.
3. Nell'ambito del "piano previsionale di inquadramento" sopra descritto il settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio attiverà le singole prestazioni.

Art. 8
(Luogo di esecuzione delle prestazioni – strumentazione – orari)

1. Il servizio dovrà essere erogato attraverso la costituzione, di un gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile del contratto nominato dall'appaltatore, dal Responsabile Tecnico nominato dall'Amministrazione che coopererà operativamente alle varie funzioni definite dall'Amministrazione nello svolgimento delle attività previste dal contratto, presso le strutture dell'Amministrazione, sede primaria in Cesena in Piazza del Popolo n. 10, o dei singoli Enti.
2. L'appaltatore erogherà i propri servizi attraverso la propria strumentazione tecnica e informatica ovvero con strumentazione messa a disposizione dall'Amm.ne (personal computer, telefono, fax, stampanti ecc...).
3. Alcune prestazioni concordate nell'ambito Piano previsionale di inquadramento dovranno essere svolte presso i locali dell'appaltatore.
4. In osservanza delle norme di sicurezza della rete adottate dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, le attività di teleassistenza o gli interventi da remoto devono essere svolti secondo modalità da concordare e compatibilmente con i livelli di sicurezza correnti dell'infrastruttura della rete.
5. Nell'ambito delle attività, l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento richiedere all'appaltatore l'erogazione del servizio, anche presso sedi diverse da quella definita come primaria o per lo svolgimento di attività non eseguibili da remoto.
6. Il servizio dovrà essere garantito all'interno delle seguenti fasce orarie:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì (non festivi) dalle 08.00 alle 13.00 e Martedì e Giovedì (non festivi) dalle 08.00 alle 14.00, in tutti i periodi dell'anno. L'appaltatore ha a disposizione nell'arco di tutta la durata dell'appalto nr. 8 settimane da gestire, a beneficio del proprio addetto, per consentire ferie (da concordare con l'Amm.ne), eventuali giornate di malattia e/o permessi o festività sopresse. Nelle giornate di assenza l'addetto non dovrà essere sostituito da altro addetto.

Art. 9
(Figure professionali)

1. L'appaltatore si avvarrà per lo svolgimento del servizio di figure professionali opportunamente qualificate e con comprovata esperienza nell'ambito delle attività e servizi oggetto del presente appalto.

Art. 10
(Collaborazione)

1. Il rapporto di collaborazione si sostanzia nella disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro comuni, nel passaggio tempestivo di informazioni, nella condivisione di piani di lavoro. Qualsiasi comportamento non improntato al rispetto pieno del principio di collaborazione, sarà considerato inadempimento grave agli obblighi contrattuali.

Art. 11
(Principio di salvaguardia)

1. Nel caso in cui, in sede di prima stesura o di successive modifiche del "piano previsionale di inquadramento" o nel caso di emissione dei singoli ordini, l'Amministrazione e l'appaltatore non raggiungano un accordo soddisfacente in ordine ai tempi di esecuzione di talune attività, o ad altre modalità di esecuzione della prestazione ritenute significative, l'Amministrazione comunicherà formalmente all'appaltatore la propria volontà di attivare la prestazione, specificando la modalità di esecuzione ed indicando un termine per l'accettazione. Decorso inutilmente tale termine, o in caso di rifiuto di esecuzione della prestazione richiesta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi ad altre imprese di sua fiducia, fatto salvo l'addebito degli eventuali maggiori costi e la richiesta di risarcimento del danno.

2. La mancata emissione di un ordine, per le ragioni sopra esposte, legittima il corrispondente abbassamento degli importi contrattuali di cui all'articolo 6 del presente capitolato.

Art. 12 (Monitoraggio)

1. L'appaltatore deve fornire al settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza di norma mensile. Per la rilevazione delle attività devono essere utilizzati la modulistica e gli strumenti in uso presso l'Amministrazione.

2. I rapporti di attività dovranno pervenire al settore, ed essere approvati, prima della emissione delle fatture a cui si riferiscono. Nessun compenso è previsto per le attività descritte ai commi precedenti.

3. L'Amministrazione si riserva di compiere verifiche ed approfondimenti sullo stato di attuazione delle singole attività e sulla programmazione dei vari interventi, anche mediante accessi alla sede aziendale in caso di prestazioni svolte presso locali dell'appaltatore, allo scopo di prendere visione dei metodi di lavoro e delle strumentazioni utilizzate.

Art. 13 (Sospensione e ripresa del contratto)

1. Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

Art. 14 (Corrispettivo ed oneri a carico)

1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio. Il corrispettivo delle singole prestazioni o servizi è determinato, sulla base dell'offerta dell'appaltatore.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto ed all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

3. Sono a carico dell'appaltatore, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'amministrazione, tutte le spese afferenti la gara e alla stipula del contratto e alla sua registrazione (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.), è esclusa soltanto l'IVA.

Art. 15 (Condizioni di pagamento e ritenute)

1. Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e intestate ed inviate all'Unione dei Comuni Valle del Savio, Piazza del Popolo n. 10 - 47521 Cesena (FC) - settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP.

2. L'importo netto di ciascuna fattura dovrà essere ridotto dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

3. Ove siano previste più fatture nel corso dell'anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto.

4. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà liquidato a presentazione di regolari fatture non contestate emesse successivamente all'esecuzione delle prestazioni ed alla accettazione, da parte dell'amministrazione, del rapporto di attività ovvero al collaudo/verifica della prestazione

come previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto.

5. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte del settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP. In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

6. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante dell'"attestazione di regolare esecuzione" (art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

8. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi secondo le indicazioni della circolare n° 3/2012 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico e degli eventuali subappaltatori di cui allo specifico contratto con la stazione appaltante, esperita la procedura di legge richiesta, la stazione appaltante trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga la stazione appaltante provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

10. Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui all'art. 18, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia" e ss. mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

2. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

3. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e

6/12

successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

4. L'appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla stazione appaltante la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 17 (Cessione di contratto, subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Unione e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per la partecipazione a pubblici appalti e previo esame del contratto di subappalto, che deve essere depositato presso l'Unione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

3. La quota subappaltabile non può essere superiore alla percentuale dell'importo complessivo del contratto stabilita ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 (Garanzie di esecuzione del contratto)

1. L'appaltatore dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula del contratto, idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs stesso, in caso di ribasso superiore al 20%.

2. La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'amministrazione e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul luogo di esecuzione del servizio).

6. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 19
(Oneri per la sicurezza)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, che si attua fra l'altro mediante incontri, riunioni, gruppi di lavoro, richiede frequentemente la contemporanea presenza negli stessi locali di personale del committente e dell'appaltatore.
2. L'Amministrazione ha redatto il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 - allegato al presente Capitolato, dove sono evidenziate le possibili interferenze con l'operatività degli uffici degli Enti e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta dell'appaltatore del contratto, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
3. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri economici, in ragione della natura esclusivamente intellettuale delle prestazioni richieste all'appaltatore, non si prevede il verificarsi di "interferenze" pericolose con le attività dei dipendenti ed incaricati della stazione appaltante presenti nelle sedi di lavoro, e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza specificamente connessi alla esecuzione del presente appalto.

Art. 20
(Trattamento dei dati personali – obbligo di riservatezza)

1. Normativa di riferimento.
 - a) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR o Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - b) Decreto Legislativo n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - c) Decreto Legislativo n.101 del 2018 di adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni GDPR;
 - d) Decreto Legislativo n. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
 - e) Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - f) Decreto Legislativo n. 33 del 2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..
2. Oggetto e ambito applicazione.
 - a) L'applicazione della normativa di riferimento ha lo scopo di garantire che il trattamento analogico, automatizzato o cartaceo di dati personali, effettuato dall'Unione dei Comuni "Valle del Savio" e dagli Enti del comprensorio cesenate, anche per il tramite di soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del GDPR, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale e nel rispetto di adeguate e preventive misure di sicurezza idonee ad evitare situazioni di rischio e di non conformità o di alterazione dei dati.
 - b) L'Unione dei Comuni "Valle del Savio" e gli Enti del comprensorio cesenate, sono Titolari autonomi dei propri trattamenti relativamente alle informazioni e trattamento dei dati personali di rispettiva competenza afferenti le attività oggetto del presente appalto di servizio.
3. Responsabili del trattamento dati.
 - a) L'appaltatore, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento. La nomina sarà effettuata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato, con separato ed espresso atto di designazione. L'appaltatore non può ricorrere a un altro responsabile

del trattamento (c.d. sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento.

- b) I soggetti esterni che, in forza di un rapporto contrattuale, esercitano attività di manutenzione su apparecchiature utilizzate per il trattamento o la registrazione di dati, gestione e protezione dei sistemi informativi e delle risorse hardware e software, devono fornire idonea garanzia del rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, procedendo, altresì, alla designazione dei propri amministratori di sistema. Tali soggetti sono tenuti, inoltre, a trasmettere all'Unione dei Comuni "Valle del Savio" le informazioni relative alle suddette nomine e le eventuali ulteriori misure adottate.

4. Trattamento dati.

I dati personali trattati, nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, sono raccolti presso l'interessato, presso terzi, altri enti e amministrazioni pubbliche e/o presso pubblici registri, esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione delle prestazioni di servizi di assistenza, supporto informatico, ingegnerizzazione dei procedimenti in materia di SUAP, Attività economiche, Edilizia produttiva e residenziale. Gli stessi sono trattati utilizzando documenti cartacei o informatizzati, soltanto qualora siano essenziali e necessari allo svolgimento delle attività istituzionali indicate nel presente capitolato speciale.

5. Limiti conservazione dei dati.

- a) L'appaltatore, dopo la conclusione del contratto, non potrà conservare copia di dati, programmi o altra documentazione dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" né degli Enti del comprensorio cesenate.
- b) Sono assicurate l'adozione di apposite misure e procedure attraverso le quali si procede alla distruzione dei documenti analogici e digitali, una volta raggiunto il limite minimo di conservazione dei documenti e dei dati.

6. Riservatezza.

L'Unione dei Comuni "Valle del Savio", gli Enti del comprensorio cesenate, l'appaltatore e i soggetti che interverranno a diverso titolo e ruolo nell'esecuzione del servizio, si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto o connesse all'adozione degli atti conseguenti all'attuazione del servizio per la realizzazione delle prestazioni di servizi di assistenza, supporto informatico, ingegnerizzazione dei procedimenti in materia di Suap, Attività economiche, Edilizia produttiva e residenziale, del presente capitolato speciale.

Art. 21

(Obblighi e responsabili dell'appaltatore)

1. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto, nonché dotarsi dello *hardware* e del *software* e delle strumentazioni telematiche necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

2. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

3. L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

5. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

6. L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

7. L'appaltatore garantisce in ogni tempo l'amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'appaltatore medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

8. L'appaltatore dovrà stipulare, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del presente appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 22 (Brevetti e diritti d'autore)

1. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

2. L'appaltatore assumerà l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 23 (Varianti e prestazioni non previste)

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo di cui all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016,

2. La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo stesso.

3. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

5. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.

6. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si procederà, in contraddittorio con l'Operatore economico affidatario, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 24 (Penali)

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dal contratto il settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP invierà comunicazione scritta (tramite PEC; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

2. In caso di contestazione, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni via PEC al settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP si riserva di applicare una penale al verificarsi degli eventi di seguito descritti:

- mancato rispetto di termini di esecuzione ritenuti essenziali ai fini del risultato della prestazione: euro 300,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo derivante da fatto dell'impresa fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo dell'ordine;
- mancato rispetto dei termini di intervento: euro 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di risposta previsti.

3. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 (Risoluzione del contratto)

1. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'amministrazione potrà risolvere il contratto previa notificazione scritta all'appaltatore e a escutere la cauzione prestata.

2. L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
- c) grave danno causato all'immagine dell'amministrazione;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'appaltatore;
- g) il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive

11/12

modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore senza bisogno di diffide formali.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

5. In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria.

6. In caso di successiva e sopravvenuta disponibilità di convenzione quadro Consip / Intercent-er con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co.13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 26 (Clausola risolutiva espressa)

1. L'Amministrazione, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- recidiva nel mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni, ovvero mancato rispetto di un termine definito essenziale e perentorio in sede di ordine;
- ricorso al subappalto non autorizzato o non indicato in sede di offerta;
- violazione di norme relative alla tutela della riservatezza ed alla protezione dei dati personali.

Art. 27 (Controversie e Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Forlì. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e segg. C.P.C.

Art. 28 (Osservanza delle disposizioni di legge)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

SETTORE SUAP E TURISMO
 protocollo@pec.unionevallesavio.it

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
 Tel: 0547.356111

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008

Art. 1 - Generalità

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D. Lgs. 81/2008. Il documento è parte integrante del contratto avente per oggetto l'appalto del *SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022) - CIG: 8532910C14*

Art. 2 - Dati dell'Impresa Aggiudicatrice

Ragione Sociale _____
 Sede Legale Via _____ n. _____
 CAP _____
 Tel _____ Fax _____
 e-mail _____
 P.IVA _____ C.F. _____
 Iscrizione C.C.I.A.A. _____
 Posizione INAIL _____
 Datore di Lavoro Unione dei Comuni "Valle del Savio" - Settore Sportello Unico Attività Produttive - SUAP
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Oscardo Severi
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Maria Antonietta Pedrelli
 Medico Competente Mauro Galli

Art. 3 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa Aggiudicatrice (di seguito denominata I.A.), prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere visione del "Documento della Sicurezza" di cui al D. Lgs. 81/2008 art. 28, co. 2, presso l'edificio in cui è destinata ad operare e sarà informata, ad opera del Dirigente/Datore di Lavoro, circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente, la tipologia di utenti e di attività ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008.

Di tale avvenuta informazione dovrà essere presentato riscontro scritto al Servizio di Prevenzione

e Protezione.

L'I.A. è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e nel presente documento.

Inoltre dovrà essere comunicato all'Unione dei Comuni "Valle del Savio" – Settore Sportello Unico Attività Produttive – SUAP **il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente nonché dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se dovuti.**

L'I.A. dovrà munire tutto il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di subappalto secondo le indicazioni di cui all'art. 26, co. 2, l'I.A. e i subappaltatori sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e riportate nel presente documento. Sono inoltre tenuti a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare le interferenze.

Art. 4 - Valutazione del rischio da interferenza

La struttura interessata dal servizio è il Palazzo Comunale (sede dell'Unione), sito in Piazza del Popolo, 10.

Il Servizio riguarda l'attività amministrativa dei servizi di : *INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022)*, meglio dettagliati nel capitolato d'oneri.

Il datore di lavoro committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze:

INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE
Interventi di manutenzione straordinaria richiesti all'Unione e affidati a ditte specializzate. RISCHIO MEDIO	L'Unione dovrà informare le ditte manutentrici della tipologia di utenti e di attività che si svolgono all'interno dell'immobile. Dovrà altresì informare il Responsabile individuato dall'I.A. della tempistica dell'intervento richiesto. L'intervento dovrà avvenire in assenza di personale dell'I.A. e di utenti esterni. Nel caso ciò non fosse possibile dovranno essere adottate tutte le misure necessarie da parte dell'I.A. e delle ditte manutentrici per evitare sovrapposizione spaziale (Es.: i manutentori che provvederanno con apposita segnaletica, ad interdire l'area oggetto dell'intervento).
Interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'Unione.	L'Unione dovrà coordinare le operazioni in modo da eliminare o ridurre le interferenze.

RISCHIO MEDIO	Dovranno essere rispettate le misure generali di sicurezza indicate nel Documento della Sicurezza di cui all'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 81/2008.
----------------------	---

L'interferenza che si può creare durante la vigilanza e controllo sulla funzionalità del Servizio da parte dell'Unione non è considerata rischiosa.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al referente dell'Unione che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4, del D. Lgs 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera t) del citato decreto.

In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza, il presente documento, parte integrante del contratto, dovrà esser modificato.

Art. 5 - Costi per la sicurezza

Le misure preventive e protettive individuate comportano un costo pari a zero.

Firma / Timbro della Ditta

Il Dirigente del Settore



PGN: ____/335
Cesena, __-__-2020

Spett.le Ditta

SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022)

LETTERA DI INVITO

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016

CIG: 8532910C14

Con riferimento alla previsione dell'articolo 36 commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, si comunica che, in esecuzione della determinazione n. ____/2020, l'Unione dei Comuni Valle de Savio, Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC), Tel. 0547/356111, svolge una procedura di trattativa diretta per l'affidamento del servizio in oggetto, formulato attraverso la piattaforma e secondo le regole della piattaforma del M.E.P.A., nonché alle condizioni riportate nel capitolato tecnico.

L'offerta telematica dovrà pervenire secondo le modalità previste da M.E.P.A e dalla presente lettera di invito, integrata dai documenti di cui al seguente punto 7).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema. I termini indicati nel sistema per la partecipazione alla gara sono previsti a pena di inammissibilità.

Si invita Codesta Spettabile ditta alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

1. OGGETTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto concerne il SERVIZIO DI INGEGNERIZZAZIONE ITER DI BACK OFFICE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ATTIVAZIONE-GESTIONE NUOVO SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE E PER L'ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI E SUPPORTO TECNOLOGICO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE E COORDINAMENTO CON REGIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA STESSA CON INTERVENTI SPECIFICI (SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATIVO E ISTRUTTORIA IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022) - CIG: 8532910C14, (CPV principale: 72253000-3).

Il contratto avrà durata di 2 (due) anni decorrenti dal 1 GENNAIO 2021, o dalla data di stipula se successiva, fino al 31 DICEMBRE 2022.

Le attività da realizzarsi da parte della ditta affidataria sono dettagliate analiticamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità definite dal Capitolato e sulla base di quanto verrà concordato, in una logica sinergica, con i referenti dei Settori di riferimento dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Finanziamento: Fondi propri del bilancio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Luoghi, modalità e tempi di esecuzione: di cui agli artt. 1-5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Pagamenti: nelle forme di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sopralluogo: non richiesto.

Le ulteriori caratteristiche dell'appalto sono compiutamente dettagliate all'interno del Capitolato speciale d'appalto.

2. STAZIONE APPALTANTE

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - Piazza del popolo n. 10, tel. 0547-356111 e Via Verdi n. 4 - 47021 San Piero in Bagno (FC), Tel. 0543 900 711

PUNTO ORDINANTE: Dott. Matteo Gaggi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Matteo Gaggi, Dirigente del Settore SUAP - tel. 0547 356260; e-mail: gaggi_m@unionevallesavio.it.

3. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

La scadenza per la presentazione delle offerte è quella indicata sulla piattaforma MEPA.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA

L'IMPORTO COMPLESSIVO del servizio posto a base d'asta per l'intera durata contrattuale, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, su cui effettuare l'offerta economica è definito in Euro **60.046,80** (sessantamila seicentocinquantadue/80), oltre IVA nella misura di legge, cui si aggiungono € 606,00 (Euro seicentosei/00), non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza.

2. Il COSTO DELLA MANODOPERA, di cui all'art. 23 comma 16 D.LGS. N. 50/2016, è definito in: € 56.000,00 (Euro cinquantaseimila / 00 centesimi).

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente trattativa. è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel bando di abilitazione MEPA, come integrati e specificati nella presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di cui all'art. 161, 6 comma ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Inoltre per la partecipazione sono richiesti i seguenti **Requisiti di idoneità:**

1) **Requisiti di idoneità professionale**

A) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

B) Essere un operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del Legale Rappresentante con le formalità del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo e le relative motivazioni e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto se del caso.

Nello specifico:

1) **PARTECIPAZIONE DI IMPRESE SINGOLE:**

Possesso dei requisiti di cui sopra alle lettere A) e B).

2) **PARTECIPAZIONE R.T.I. DI TIPO ORIZZONTALE (NON TRA SOGGETTI INVITATI):**

I requisiti di cui alle lettere A) e B) devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

Il Raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola e la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima sopra indicata come risulterà dalle dichiarazioni di cui all'allegato "A" alla lettera d'invito.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti espressamente invitati a presentare l'offerta.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, ex art. 48, 8° comma del D.Lgs. 50/2016, di operatori economici che non siano contemporaneamente invitati alla gara in oggetto. Il concorrente invitato individualmente dovrà presentare l'offerta quale mandataria.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 (fatti salvi i casi di cui al comma 19ter) del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del comma 10.

In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell'art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'istanza di partecipazione dovrà contenere l'impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo invitata, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire l'appalto secondo le parti di esecuzione del servizio indicate in sede di offerta tecnica, fatta salva la facoltà di modifica delle stessa ai sensi dell'art. 92 c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della stazione appaltante in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

Tutte le ditte costituenti il raggruppamento dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "allegato "A".

È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono (fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 7bis).

Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta consorzi, questi dovranno essere in grado di eseguire direttamente il servizio; non è quindi consentita ulteriore indicazione di imprese esecutrici da parte di questi ultimi.

COMPARTICIPAZIONE

Alla procedura di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; si procederà in tal caso, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti) di Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta dovrà essere presentata, mediante piattaforma MEPA offrendo ribasso a corpo rispetto alla base d'asta.

Resta comunque ferma la possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare qualora l'offerta risulti incongrua.

In caso di aggiudicazione, il mancato o parziale adempimento di quanto previsto nel capitolato, sarà oggetto di contestazione ai fini dell'applicazione delle penali previste all'art. 18 del capitolato speciale e potrà configurare ipotesi di risoluzione secondo quanto previsto all'art. 27 lett. i del Capitolato Speciale.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA OBBLIGATORIA

L'offerta scritta in lingua italiana, dovrà pervenire tramite la piattaforma MEPA, entro la scadenza di cui all'Art. 3, e dovrà prevedere:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1. **ISTANZA/E**, di partecipazione conforme al modello allegato "A" alla presente lettera di invito comprendente **DICHIARAZIONI relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016**, dichiarazioni ai fini dell'adeguamento alla normativa anticorruzione, nonché alla sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara, **sottoscritte digitalmente dal Legale rappresentante dichiarante.**

L'istanza e le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati, sui quali dovrà essere apposta la competente marca da bollo. Ai fini del caricamento sulla piattaforma MEPA, la modulistica compilata, comprensiva di marche da bollo, dovrà essere scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dichiarante.

2. **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO sottoscritto digitalmente** dal/i Legale/i rappresentante/i.

3. **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE** completato e **sottoscritto digitalmente** dal/i Legale/i rappresentante/i.

4. *SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO:*

- DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello allegato "C" alla presente lettera di invito, comprendente altresì le dichiarazioni di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
- CONTRATTO (in originale o copia autenticata notarile) di cui all'art. 89 comma 1, ultimi due periodi, del D.Lgs. 50/2016 relativo alla specifica procedura di gara, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate, a pena nullità in relazione al requisito del quale ci si avvale, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione del concorrente.

In caso di documenti in formato cartaceo, dovrà essere allegata la scansione degli originali stessi, sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese ausiliaria e ausiliata.

5. *SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI*

Se già costituiti: **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di documento in formato cartaceo, dovrà essere allegata la scansione dell'originale, sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento.

Al fine di poter procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti della procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non è richiesto il PASSOE, in attesa della Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria sulla base delle autodichiarazioni presentate in sede di gara.

2) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata attraverso il **modello di sistema generato dalla piattaforma MEPA e secondo l'apposito Modello di Offerta Economica (Allegato B alla presente lettera d'invito)**, necessario per l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri interni per la sicurezza, che dovrà essere **sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa**, a pena di esclusione dalla gara. In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell'art 48 comma 8 del D.Lgs n°50/2016 il modulo di offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2.

È obbligatorio indicare "i costi aziendali relativi alla sicurezza", di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, oltre che i "costi della manodopera" ai fini della verifica di cui agli artt. 95 c. 10 e 97 c 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016.

Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare.

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta almeno per 210 (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta indicata nella lettera di invito alla gara.

Tutti i documenti sopra menzionati devono essere compilati e sottoscritti per accettazione/attestazione, digitalmente, esclusivamente a cura del legale rappresentante o da suo procuratore (in quest'ultimo caso andrà inserita anche la scansione della copia autentica della procura, sottoscritta digitalmente).

SONO ESCLUSE LE OFFERTE PERVENUTE CON MODALITA' NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI SOPRA RIPORTATE E NELL'ALLEGATO.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla presente lettera di invito, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, sarà assegnato all'offerente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari.

Il mancato o inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Costituisce altresì causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione la mancata sottoscrizione dell'istanza/autodichiarazione di partecipazione o dell'offerta.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Le operazioni saranno assolte dal R.U.P. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni contenute nel regolamento comunale operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di forniture, servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici.

Il R.U.P. procederà all'esame delle Offerte telematiche pervenute e della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, e:

- verificherà la correttezza formale della documentazione prodotta dai concorrenti, ai fini dell'ammissibilità degli stessi;
- accerterà, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei presupposti di ammissione richiesti nella lettera di invito e dagli altri documenti di gara, anche a seguito di eventuali integrazioni.

Il R.U.P. procederà all'esclusione dell'offerente per il quale non risulti confermato dalle dichiarazioni il possesso dei requisiti minimi necessari per la partecipazione alla presente gara.

Successivamente il R.U.P. procederà all'apertura dell'offerta economica.

Qualora ne ricorrano le condizioni le sedute sopra indicate, senza necessità di ulteriore comunicazione nel sito dell'Ente, potranno susseguirsi nell'arco della medesima giornata.

EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

Il R.U.P. valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere valutata la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La proposta di aggiudicazione dell'appalto verrà formulata, fatta salva la procedura di verifica di congruità di cui sopra compresa la verifica del rispetto dei minimi retributivi di cui all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

I controlli sulle dichiarazioni presentate saranno effettuati d'Ufficio c/o le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 36 comma 5 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

La riscontrata non conformità alle dichiarazioni rese, comporta l'esclusione dalla gara, nonché la segnalazione alle competenti Autorità.

Il dirigente competente procede alla aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche d'ufficio.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di stipulare con la stazione appaltante il relativo contratto di servizio, come da schema tipo che sarà generato dalla piattaforma MEPA, integrato con i contenuti di cui al Capitolato Speciale e dell'offerta economica presentata

La stipulazione del contratto, che non conterrà clausola compromissoria, avverrà IN MODALITÀ ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA, secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari a seguito delle disposizioni di legge che saranno da ritenersi vigenti al momento delle stipule.

E' PERTANTO NECESSARIO CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA SIA IN POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA DIGITALE.

In considerazione delle caratteristiche dei beni oggetto della fornitura e dell'importo della stessa, inferiore alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non sono richieste la garanzia per la partecipazione alla procedura, così come previsto dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della stazione appaltante, prestare la **cauzione definitiva** indicata all'articolo 18 del Capitolato speciale.

La stazione appaltante si riserva di disporre l'avvio d'urgenza del servizio affidato nelle more di stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà attenersi, nell'esecuzione del servizio, anche ai Codici di Comportamento nazionale e aziendale, disponibili nel sito internet della stazione appaltante.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione dei contratti, per fatto dell'aggiudicatario, comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica con la stipulazione del contratto di servizio.

Le eventuali spese contrattuali e gli oneri connessi saranno posti a carico dell'aggiudicatario.

I contratti stipulati sono immediatamente efficaci.

10. SUBAPPALTO

Qualora intenda avvalersi del subappalto, l'Impresa dovrà attenersi ai limiti dell'importo complessivo di Contratto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice che saranno verificati in fase di autorizzazione al subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e all'art. 17 del Capitolato speciale.

11. SOSTITUTO

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

12. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara deve essere formulata tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema MEPA.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679:

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO Piazza del Popolo 10, 47521 Cesena (FC) P.E.C. protocollo@pec.unionevallesavio.it
Responsabile del trattamento dei dati	SETTORE SUAP E TURISMO rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa Matteo Gaggi P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it Email: gaggi_m@unionevallesavio.it
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. – Data Protection Officer)	Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex Art. 37 del Regolamento UE 2016/679. È possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento

La base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:

- relative all'adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
- necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali.

Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:

§ Disciplina dei contratti pubblici (Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016).

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.

Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell'Art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati all'erogazione del premio.

Tempo di conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all'adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.

Diritti dell'interessato

In base all'Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'Art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Allegati:

- "A" Modello istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni;
- "B" Modello Offerta Economica Oneri per la sicurezza e costo manodopera
- "C" Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)
- "D" Capitolato speciale d'appalto
- "E" D.U.V.R.I.

Documenti pubblicati sulla piattaforma MEPA:

Regole per l'adesione degli operatori economici alla piattaforma MEPA, con particolare riferimento ai servizi di cui all'ALLEGATO 9 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi per l'Information Communication Technology" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Documenti pubblicati sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valle del Savio
Codice di comportamento

Il R.U.P.
Matteo Gaggi
(Firmato digitalmente)

Cesena,01/12/2020\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nGAGGI MATTEO\n